



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

N. di prot: 2780

li, 24.11.2021

OGGETTO: Rinnovo CCNL Dirigenti e Direttori

**ALLE ASSOCIAZIONI
REGIONALI ALLEVATORI
ALLE ASSOCIAZIONI
NAZIONALI ALLEVATORI
AGLI ENTI/SOCIETA'
CHE APPLICANO IL CCNL**

In data 23 novembre 2021 è stata firmata con le OO.SS. del settore l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti e Direttori con qualifica di Quadro delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici stipulato in data 24 ottobre 2008.

Con la presente nota si forniscono le istruzioni applicative, nonché alcune prime informazioni sui nuovi istituti attivati; il testo dell'accordo è riportato in calce alla presente comunicazione.

Si precisa che il nuovo CCNL si applica solo al personale in forza alla data del 23 novembre 2021.

ARTICOLO 1 – OGGETTO – DECORRENZA CCNL

L'articolo 1 è stato aggiornato temporalmente, senza modifiche.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DEL DIRIGENTE E DEL DIRETTORE CON QUALIFICA DI QUADRO E SUE FUNZIONI

L'articolo 2 è stato rivisto in funzione del nuovo assetto operativo del sistema Allevatori, e aggiornando la tipologia di aziende e Associazioni che possono nominare Direttori Dirigenti. E' stata inoltre individuata la nuova figura professionale del Direttore di Area, inquadrato a livello inferiore a quello del Direttore Quadro, ma superiore a quello del Capo Servizio Centrale, che è il massimo livello attribuibile nell'ambito del CCNL Dipendenti. La figura del Direttore di Area è destinata ad Associazioni di particolare rilevanza nazionale o regionale, in relazione alle alte professionalità necessarie per la gestione delle più importanti Aree di attività delle stesse; la nomina del Direttore di Area è subordinata al parere favorevole della Commissione Paritetica prevista all'articolo 3.

ARTICOLO 3 – SFERA DI APPLICAZIONE

L'articolo 3 è stato aggiornato prevedendo che i Responsabili di Area non possano più essere nominati Dirigenti, ma possano accedere alla nuova figura professionale del Direttore di Area, previo parere favorevole, come detto, della Commissione Paritetica riportata nello stesso articolo.

ARTICOLO 7 – ALBO DEI DIRETTORI

L'articolo 7 è stato soppresso e pertanto contestualmente all'entrata in vigore del nuovo CCNL l'Albo dei Direttori è abolito. Con pari decorrenza pertanto anche il Consiglio dell'Albo termina lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 9 – MINIMI CONTRATTUALI – PREMIO DI RISULTATO

L'incremento retributivo è fissato nel 2% per il biennio 2021-2022, con decorrenza a partire dal mese di ottobre 2021. Sono previsti tre scaglioni di aumento (1% dal 1 ottobre 2021, un ulteriore 0,5% a partire dal 1 giugno 2022, ed, infine, un ultimo 0,5% a partire dal 1 novembre 2022). Considerata la lunga vacanza contrattuale, Le



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

Parti hanno ritenuto, in via straordinaria e senza vincolo di obbligatorietà, di mantenere l'indennità di vacanza contrattuale che pertanto, a partire dal 1 ottobre 2021, è inglobata nella retribuzione base. La sezione dedicata al premio di risultato, che fa riferimento al CCNL dipendenti, è stata aggiornata alle variazioni introdotte nello stesso CCNL dall'accordo del 22 novembre u.s..

ARTICOLO 11 – AUMENTI PERIODICI PER ANZIANITA' DI SERVIZIO

L'articolo non presenta variazioni, ma è stato solo aggiornato eliminando i riferimenti alle pregresse gestioni degli scatti di anzianità per quanto riguarda i Dirigenti.

ARTICOLO 12 – FERIE

E' stato inserito il riferimento alla nuova qualifica di Direttore di Area.

ARTICOLO 14 – TRASFERTE E MISSIONI

E' stato inserito il riferimento alla nuova qualifica di Direttore di Area e aggiornata l'autovettura di riferimento per il calcolo del rimborso chilometrico, che, dal 1 gennaio 2022, è la Jeep Renegade 1.6 MTJ – 130 CV per 20.000 Km./anno.

ARTICOLO 26 – ASSICURAZIONE MALATTIA

E' stato inserito il riferimento alla nuova qualifica di Direttore di Area.

Non appena definito in accordo con l'AIDEZ il testo del nuovo CCNL si provvederà a renderlo disponibile.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario, inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Donda)



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

IPOTESI DI ACCORDO RINNOVO CCNL PER I DIRIGENTI E I DIRETTORI DELLE ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI

In data 23 novembre 2021, in Roma, presso la sede AIA, tra l'Associazione Italiana Allevatori e l'Associazione Italiana Dirigenti, Direttori, Esperti Zootecnici – AIDENZ, si è raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i Dirigenti e i Direttori delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, che si applica ai Dirigenti e Direttori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo.

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro subordinato tra le Associazioni, Enti e Consorzi zootecnici in genere nonché esercenti attività affini e connesse con la zootecnia dirette alla trasformazione, conservazione ed eventuale commercializzazione dei prodotti zootecnici, aderenti all'Associazione Italiana Allevatori e il personale avente qualifica di dirigente e di direttore con qualifica di quadro che espliciti la propria attività in modo esclusivo e continuativo alle dipendenze delle predette Organizzazioni.

DECORRENZA CCNL

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva: decorre dal 1.1.2021 e scade il 31.12.2022, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata; esplicita efficacia nei confronti del personale in forza alla data della sua sottoscrizione e sostituisce il CCNL 24 ottobre 2008.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONE DEL DIRIGENTE E DEL DIRETTORE CON QUALIFICA DI QUADRO E SUE FUNZIONI

I Direttori delle Associazioni degli Allevatori e delle aziende che applicano il presente CCNL devono essere inquadrati come Dirigente o Direttore Quadro.

DIRIGENTE

Sono Dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'articolo 2094 del Codice Civile, e che ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicitano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Ente.

La qualifica di Dirigente dovrà risultare da formale delibera del competente Organo statutario dell'Ente datore di lavoro e verrà assegnata al personale che rientra nella declaratoria e che espliciti le funzioni seguenti:

- a) dirigere e coordinare il funzionamento di tutte o di parte delle attività dell'Ente con diretta responsabilità verso gli organi statutari, nonché, assicurare l'esecuzione dei deliberati degli stessi;
- b) possedere poteri di firma nell'ambito di quanto delegatogli dal legale rappresentante;
- c) possedere poteri decisionali di spesa nei limiti previamente fissati dagli Organi dell'Ente.

I Dirigenti sono inquadrati in una unica categoria. Fatte salve le qualifiche dirigenziali già riconosciute antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente contratto, possono essere Dirigenti:

- il Direttore Generale dell'AIA;



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

- il Direttore Tecnico dell'AIA;
- i Direttori delle Associazioni Regionali Allevatori e delle Federazioni delle Province Autonome;
- i Direttori delle Associazioni Nazionali Allevatori;
- i Direttori di Enti per la fecondazione animale che commercializzino annualmente non meno di 300.000 dosi di seme;
- i Direttori delle Società di Servizi per l'Agricoltura.

DIRETTORE CON QUALIFICA DI QUADRO

I Direttori con qualifica di Quadro sono individuati nei due seguenti livelli:

1. Direttore di Associazione;
2. Direttore di Area.

Possono essere nominati Direttori con qualifica di quadro i lavoratori che svolgono le funzioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo.

Per la qualifica del Direttore di Area le funzioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo sono svolte in relazione all'Area o alle Aree di attività assegnate mentre la responsabilità attribuita può essere in riferimento direttamente agli Organi Statutari oppure al Direttore dirigente o al Direttore quadro. L'attribuzione di tale qualifica è riservata ad Associazioni di particolare rilevanza nazionale o regionale in relazione alle alte professionalità necessarie per la gestione delle più importanti Aree di attività delle stesse e comunque è subordinata al parere favorevole della Commissione Paritetica di cui al successivo articolo 3 del CCNL.

ARTICOLO 3

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto non si applica ai Direttori di organizzazione zootecnica che non abbiano i requisiti specificati nell'articolo 2.

In caso di sostituzione di Dirigente non costituirà per il nuovo assunto diritto a tale qualifica la delibera presa in precedenza dall'organo statutario competente per il riconoscimento della qualifica del Dirigente sostituito.

Il fatto che il dipendente ricopra il grado più elevato nell'organizzazione non implica di per sé necessariamente il diritto alla qualifica di Dirigente.

Le Organizzazioni che intendono nominare Direttore Quadro o Direttore di Area i Responsabili di settore e i Responsabili di Area dovranno fare ricorso alla Speciale Commissione Paritetica Nazionale costituita in seno all'Associazione Italiana Allevatori.

Tale Commissione, composta da due rappresentanti per ognuna delle parti firmatarie del presente contratto, valuterà le proposte di nomina ad essa pervenute.

Resta inteso che qualora la Commissione Paritetica non pervenga ad un accordo non si darà luogo alla definizione della qualifica dirigenziale integrativa presa in esame.

Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi anche le parti interessate in caso di controversa interpretazione dell'articolo 2.

In caso di accordo raggiunto a maggioranza la Commissione predisporrà un parere motivato sulla questione esaminata.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

ARTICOLO 9

MINIMI CONTRATTUALI – PREMIO DI RISULTATO

MINIMI CONTRATTUALI 2021 - 2022

L'aumento retributivo del biennio 2021-2022 è riconosciuto nel 2% complessivo, come da tabella retributiva in calce al presente articolo.

La decorrenza dell'aumento retributivo per il 2021 è fissata dal 1 ottobre.

Considerata la prolungata vacanza contrattuale, le Parti hanno stabilito, in via straordinaria e senza vincolo di obbligatorietà, che l'indennità di vacanza contrattuale erogata a norma del precedente CCNL 24 ottobre 2008 non sia recuperata, e pertanto la stessa indennità di vacanza contrattuale è ricompresa nei minimi tabellari riportati nella tabella sottostante.

QUALIFICA	STIPENDIO 1/10/2021	STIPENDIO 1/6/2022	STIPENDIO 1/11/2022
DIRIGENTE	3.426,20	3.443,03	3.459,87
DQ	2.293,22	2.304,49	2.315,76
DA	2.210,93	2.221,79	2.232,65

PREMIO DI RISULTATO

L'attivazione dei premi per obiettivi sarà necessariamente correlata a quanto deciso nell'ambito delle trattative per il CCNL dipendenti, dovendosi assumere, in particolare per quanto riguarda i riferimenti all'andamento economico dell'Associazione, parametri omogenei.

Si riporta il testo dell'articolo inserito nel CCNL dipendenti.

Le Parti, in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo 44, sulla base degli inderogabili principi fissati dal presente articolo, potranno valutare, subordinatamente all'accertamento delle condizioni economiche aziendali e della preventiva costituzione dei necessari fondi di accantonamento, l'introduzione di erogazioni salariali di secondo livello, denominate premio di risultato, strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività di cui le Associazioni dispongono.

Tali erogazioni avranno pertanto la caratteristica di variabilità e non determinabilità a priori e pertanto potranno decorrere dall'anno successivo alla stipula dell'accordo.

Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti previsti per rientrare nell'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalla normativa di legge.

Le Parti si danno atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive.

In sede di contrattazione integrativa verrà anche definito il livello nel quale potrà essere valutata l'attivazione dei premi di risultato.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

Se la contrattazione integrativa è di livello regionale, i premi di risultato potranno essere introdotti con accordo di tipo regionale, oppure aziendale, oppure misto; se la contrattazione integrativa è di livello aziendale, i premi di risultato potranno essere introdotti con accordo di tipo aziendale.

La contrattazione di secondo livello, compresa la contrattazione integrativa di cui all'articolo 44, ha validità quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio o nell'arco di vigenza del CCNL e quindi potrà essere attivata dal 1° Gennaio 2022, fermo restando che le verifiche in ordine agli obiettivi e alle condizioni economiche, compresa la preventiva costituzione dei fondi necessari, avverranno annualmente

Dichiarazione a verbale

PREMESSO

- che le Parti contraenti hanno ritenuto di dover dare luogo ad una diversa disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori del Sistema Allevatori nell'ottica delle nuove realtà in atto a livello italiano ed europeo;
- che la nuova disciplina è volta a valorizzare la figura del Direttore;
- che la logica di tale impostazione viene condivisa dalle Parti contraenti per un migliore apporto all'efficienza dell'organizzazione di lavoro nel settore;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti si danno atto che la predetta valorizzazione dell'accordo individuale sulla retribuzione, collegato alla produttività, costituisce un aspetto qualificante del nuovo modello retributivo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ARTICOLO 11

AUMENTI PERIODICI PER ANZIANITA DI SERVIZIO

DIRIGENTE

Per gli anni precedenti al 1998 si fa riferimento al precedente CCNL 24 ottobre 2008.

Dal 1° gennaio 1999 il Dirigente ha diritto, dalla data di assunzione, ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all'importo di Euro 104,32.

DIRETTORE QUADRO

Dal 1° gennaio 1996 il Direttore con qualifica di quadro ha diritto, dalla data di assunzione, ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all'importo di Euro 54,23.

DIRETTORE DI AREA

Il Direttore di Area ha diritto, dalla data di assunzione, ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all'importo di Euro 52,79.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

ARTICOLO 12

FERIE

Il Dirigente, e il Direttore con qualifica di Quadro e il Direttore di Area hanno diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 30 giorni lavorativi.

Per i Dirigenti è previsto un ulteriore giorno di ferie in sostituzione della festività del 4 Novembre.

Il datore di lavoro, sentite le indicazioni del Dirigente e del Direttore con qualifica di Quadro, e tenuto conto delle esigenze dell'Ente, fisserà il periodo di ferie.

Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell'Ente lo impongano, il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare di sostituire al periodo continuativo, periodi brevi, purché sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo sopra stabilito.

Qualora il Dirigente per motivi di servizio non usufruisca nell'anno di competenza e comunque entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, di tutto o parte del periodo di ferie spettanti, le ferie non godute gli verranno retribuite.

In caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni varranno come mese intero.

ARTICOLO 14

TRASFERTE E MISSIONI

Per le trasferte e le missioni svolte fino al 31 Dicembre 2008 si applica il disposto del precedente CCNL 14 Aprile 2004; per le trasferte e missioni svolte dal 1 Gennaio 2009 dai Dirigenti, e dai Direttori con qualifica di Quadro e dai Direttori di Area il trattamento previsto è il seguente:

- a) rimborso delle spese di viaggio;
- b) rimborso delle spese di vitto e alloggio a "piè di lista"-
- c) indennità di trasferta di Euro 45 per ogni giorno di missione in Italia e di Euro 90 per ogni giorno di missione all'estero, sempreché la trasferta sia di durata superiore alle 8 ore.

Per gli spostamenti dovuti a motivi di servizio e qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal Dirigente o dal Direttore questi ha diritto al rimborso delle spese sostenute pari alla Tariffa A.C.I. per la vettura FIAT NUOVA BRAVO 1.6 16V MJ 120 CV per 20.000 Km/anno. Con decorrenza dal 1 gennaio 2022 l'autovettura di riferimento per il rimborso chilometrico è la Jeep Renegade 1.6 MTJ – 130 CV per 20.000 Km./Anno.

ARTICOLO 26

ASSICURAZIONE MALATTIA

Le Aziende riconosceranno ai Dirigenti che ne facciano richiesta, e a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuta sottoscrizione, un contributo di € 258,23 annui a copertura parziale del premio di assicurazione malattia singolarmente o collettivamente stipulata.

Per i Direttori con qualifica di Quadro, iscritti al FIDA, tale contributo è fissato nella misura di € 93,00 annui.

Il contributo a carico del datore di lavoro, per i soli Dirigenti e Direttori con qualifica di Quadro iscritti al FIDA, è fissato, con decorrenza dal 1 Gennaio 2007, nelle seguenti misure:



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

- Dirigenti: 400 Euro;
- Direttori con qualifica di Quadro: 250 Euro;
- Direttori di Area: 200 Euro.

Con decorrenza dal 1 Gennaio 2009, in caso di adesione alla formula D del FIDA, gli importi suddetti sono incrementati di 200 Euro annui.

Il datore di lavoro riconoscerà ai Dirigenti che facciano uso dell'auto propria nell'espletamento delle attività dell'Associazione e a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuta stipula, un contributo di € 258,23 annui a copertura totale o parziale del premio di assicurazione per polizza KASKO.

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le Aziende provvederanno a sottoscrivere una Assicurazione per la Responsabilità civile a favore dei Dirigenti, dei Direttori con qualifica di Quadro e dei Direttori di Area ai quali sono state affidate specifiche deleghe in materia.

IMPEGNO A VERBALE

Qualora i Dirigenti intendano partecipare all'attivazione di un fondo integrativo pensionistico, le parti firmatarie del presente Contratto si incontreranno per verificare le possibilità di concordare le modalità amministrative di tale partecipazione che potrà essere comunque esclusivamente volontaria ed a carico del Dirigente stesso, avendo il presente contratto, con l'adozione dei nuovi minimi tabellari di cui all'articolo 9, assolto ad ogni obbligo relativo al più favorevole trattamento ai fini del computo dell'indennità di anzianità riconosciuta ai Dirigenti prima dell'entrata in vigore della legge sul TFR.